

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ALFREDO COCCIA

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 02/10/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/11/2021 dopo il pagamento di 66 rate sulle 120 totali. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.639,46, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di "Commissioni di attivazione", "Commissioni di gestione" e "Oneri rete distributiva", oltre alla corresponsione degli interessi legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito l'assenza di obblighi restitutori in conformità agli artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento in ragione della natura *up front* delle spese di commissione di attivazione e degli oneri rete distributiva, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione della somma versate dal ricorrente a titolo di "*spese di intermediazione*" e dando atto di aver rimborsato in conteggio estintivo, con riferimento alle commissioni di gestione, la somma di € 1.931,14 a titolo di "*abbuono interessi per anticipata estinzione*"; ha inoltre richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 09/02/2023 che, per quanto riguardante il credito immobiliare ai consumatori, avrebbe ridefinito la portata

applicativa della precedente *Lexitor*; ha confermato, per mera volontà conciliativa, l'offerta di restituzione di € 209,95 a titolo di ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo e rifiutata dal ricorrente.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, *“alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea”*. L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al *“rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”*. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;

- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, come da orientamento prevalente dei Collegi ABF, si ribadisce l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'intermediario relativa alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), come da consolidato orientamento dell'ABF, va affermato che l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario bancario/finanziario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo, restando obbligato alla restituzione degli oneri non maturati il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito; il Collegio rigetta pertanto l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario convenuto.

Venendo al merito si rileva che la documentazione versata in atti dimostra che il prestito è stato estinto dopo 66 rate sulle 120 complessive; dal conteggio estintivo versato in atti risulta un abbuono di € 1.931,14 per interessi non maturati (al TAN contrattuale del 7,92 %).

Il Collegio esamina quindi le evidenze contrattuali, classificando come segue le commissioni, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- Commissioni di attivazione: *upfront*
- Oneri rete distributiva: *recurring*
- Commissioni di gestione: *contrattuale/recurring*

In base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7.92%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	45.00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	23.33%

rate pagate	66	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				900.00	Upfront	23.33%	209.95		209.95
Oneri rete distributiva				1,198.80	Recurring	45.00%	539.46		539.46
Commissioni di gestione				200.00	Recurring	45.00%	90.00		90.00
Totale				2,298.80					839.41

Pertanto, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale ed in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, l'importo come sopra calcolato (€ 839,41) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.639,46).

In ordine all'eccezione di parte resistente relativa al rimborso per € 1.931,14, asseritamente imputabile alle "*Commissioni di gestione*", il Collegio rileva che la

medesima somma risulta abbuonata dall'intermediario, così come si evince dalle sue stesse dichiarazioni, a titolo di "*interessi per anticipata estinzione*"; parte ricorrente non conferma peraltro la ricezione del menzionato rimborso.

La parte ricorrente ha chiesto altresì la corresponsione degli interessi legali; il Collegio, come da orientamento consolidato ABF, accoglie la domanda limitatamente al periodo dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 839,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE